

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 39-7210

**Legge 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale 5/2018, articolo 19, comma 7. Disposizioni per il sostegno regionale delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale. Anno 2023. Spesa regionale di euro 135.332,75**



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesis Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

**DGR 39-7210/2023/XI**

**OGGETTO:**

Legge 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale 5/2018, articolo 19, comma 7. Disposizioni per il sostegno regionale delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale. Anno 2023. Spesa regionale di euro 135.332,75

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. all'articolo 4, comma 6, prevede che le Regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 70/1996 (già abrogata dall'articolo 40, comma 1 della legge regionale 5/2012) "la Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette";
- la legge regionale 5/2018, all'articolo 19, comma 1, stabilisce che "*Le Province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle Associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale*";
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 54-5508 del 3 agosto 2022, ha identificato, a fini meramente ricognitivi ed a parziale rettifica della D.G.R. n. 13-2180 del 30/10/2020, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale ai sensi del sopra richiamato articolo 19.

Premesso, altresì, che l'articolo 19 della legge regionale 5/2018, al comma 7, sancisce che *“I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale”*.

Ritenuto opportuno, a fronte del ruolo fondamentale ricoperto dai C.R.A.S. nel garantire, nell'interesse pubblico, il soccorso e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, della legge 157/1992 e ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, promuovere, anche per l'anno 2023, l'attività dei C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, come ricognita dai sopra citati provvedimenti, attraverso:

- un sostegno a copertura di quota parte delle spese sostenute per gli interventi di ammodernamento delle strutture;
- un sostegno a copertura di quota parte delle spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale.

Dato atto che, a tal fine, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, come da documentazione agli atti:

- sono stati individuati i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese dei C.R.A.S., anche tenendo conto delle precedenti analoghe misure;

- è stato stimato il rispettivo fabbisogno come di seguito indicato:

€50.000,00, per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese per gli interventi di ammodernamento delle strutture;

€85.332,75, per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale;

- le suddette agevolazioni non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto destinate in modo esclusivo ad attività propria dei Centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad €135.332,75, per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute dai C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte per gli interventi di ammodernamento delle strutture, nonché per lo svolgimento per le attività di recupero e soccorso di animali, trova la seguente copertura finanziaria:

- per € 100.000,00 a valere sull'impegno n. 2022/16947 assunto sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1031/A1715A del 20/12/2022;
- per € 35.332,75 a valere sull'impegno n. 2022/12122 assunto sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 737 del 21/09/2022.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, di:

- approvare i criteri di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione dell'importo di sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese per gli interventi di ammodernamento dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, destinando un importo complessivo pari a €50.000,00;
- approvare i criteri di cui all'allegato B, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione dell'importo di sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, destinando un importo complessivo pari a € 85.332,75;
- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;  
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, per la definizione dell'importo di sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022, i criteri:

- di cui all'allegato A, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per gli interventi di ammodernamento, destinando un importo complessivo pari a €50.000,00;
- di cui all'allegato B, quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, per le attività svolte nel 2022 di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale, destinando un importo complessivo pari a €85.332,75;

di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad €135.332,75, per il sostegno regionale a copertura di una quota parte delle spese sostenute dai C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte per gli interventi di ammodernamento delle strutture, nonché per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale trova la seguente copertura finanziaria:

- per € 100.000,00 a valere sull'impegno n. 2022/16947 assunto sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1031/A1715A del 20/12/2022;
- per € 35.332,75 a valere sull'impegno n. 2022/12122 assunto sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 737 del 21/09/2022;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7210-2023-All\_1-allegatoA\_CriteriCRAS.Amodernamento2023..pdf



DGR-7210-2023-All\_2-allegatoB\_CriteriCRAS.Attivita2022.pdf

2.

(omissis)



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**CRITERI PER CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLE SPESE DI AMMODERNAMENTO DEI C.R.A.S - ANNO 2023. (art. 19 comma 7 della legge regionale n. 5/2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” e s.m.i.)**

**1 – Oggetto, finalità.**

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di concessione del sostegno di parte alle spese di ammodernamento sostenute nel 2023 dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale, come da ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 19, comma 7 della l.r. 5/2018 e s.m.i.

L'azione è finalizzata alla erogazione, tramite bando, di un sostegno alle spese sostenute per interventi di realizzazione, acquisto e ammodernamento (manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione) delle strutture e delle attrezzature dei C.R.A.S connesse con le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme, non oggetto di piano di controllo e prelievo.

La misura non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

**2- Dotazione finanziaria**

Il budget previsionale per il sostegno è pari a € 50.000,00.

**3 – Beneficiari del sostegno**

I CRAS facenti parte della rete regionale al momento della pubblicazione del bando, in conformità alla ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

**4- Istanza**

Il sostegno viene concesso a seguito di presentazione di istanza, da parte dei beneficiari al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione “Agricoltura e cibo”, debitamente corredata della documentazione giustificativa, nel rispetto delle indicazioni operative approvate con determinazione dirigenziale.

**5 - Accoglimento dell'istanza e istruttoria**

Il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” della Direzione “Agricoltura e cibo” è competente all'accoglimento dell'istanza e all'istruttoria della stessa.

**6 -Interventi ammissibili**

Gli interventi possono comprendere:

- nuova realizzazione, manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione delle strutture atte alla stabulazione/degenza/riabilitazione/recupero della fauna selvatica oggetto di recupero (a mero titolo esemplificativo recinzioni, tunnel di volo);
- nuova realizzazione, manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione di ambulatori veterinari con attrezzature utili ad effettuare diagnosi ed interventi chirurgici;
- acquisto di attrezzature utili alla diagnosi, alla cura e alla gestione della fauna recuperata;
- acquisto di attrezzature utili alla stabulazione/recupero/degenza/riabilitazione della fauna selvatica (a mero titolo esemplificativo gabbie, voliere);
- acquisto di attrezzature per la conservazione delle carcasse dei soggetti deceduti (a mero titolo esemplificativo frigorifero/cella frigorifera/freezer).

Spese ammissibili Sono ammissibili le seguenti spese: materiali, attrezzature, lavori e opere compiute, spese tecniche, IVA ove riconoscibile.

## **7 - Calcolo del sostegno**

Il calcolo del sostegno avverrà sulla base dei seguenti criteri:

-il sostegno massimo per ogni C.R.A.S. è calcolato in modo proporzionale rapportando la dotazione finanziaria, di cui al punto 2, al n. di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale che hanno presentato istanza;

-il sostegno è riconosciuto fino a copertura del 90% delle spese sostenute e debitamente documentare per gli interventi di ammodernamento di cui al punto 5;.

## **8 – Divieto di cumulo**

Se per le spese oggetto del sostegno i beneficiari avessero già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di presentazione dell'istanza o al momento in cui venisse perfezionato il contributo. In tal caso la quota di sostegno erogabile non potrà superare la differenza tra i costi oggetto dell'istanza e il contributo concesso/erogato da altri soggetti.

Qualora la quota di sostegno superasse detta differenza il Settore competente provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già erogato da altri enti.

## **9 – Procedimento amministrativo**

Il procedimento "Concessione del sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti" è disciplinato dalla DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"

Durata dei termini: 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando.

**CRITERI PER CONCESSIONE DEL SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOCCORSO DI ANIMALI DEI C.R.A.S NELL'ANNO 2022. (art. 19, comma 7 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e s.m.i.)**

**1 – Oggetto, finalità.**

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di concessione del sostegno di parte delle spese per le attività di recupero e soccorso di animali svolte dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale, come da ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 19, comma 7 della l.r. 5/2018 e s.m.i..

Il sostegno è concesso sulle spese sostenute dai C.R.A.S. esclusivamente nell'anno solare 2022.

Il sostegno è concesso per le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2022, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportate nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun sostegno regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della l. 157/1992 ed all'art. 20 della l.r. 5/2018 in vigore sul territorio regionale.

Il budget previsionale per il sostegno è pari a € 85.332,75, così destinato:

- 50%, pari ad € 42.666,38, per spese di funzionamento,
- 50%, pari ad € 42.666,38, per le spese sostenute per le attività di recupero e soccorso di animali.

La misura non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto destinata in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

**2 – Beneficiari del sostegno**

I CRAS facenti parte della rete regionale al momento della pubblicazione del bando, in conformità alla ricognizione di cui alla DGR n. 54-5508 del 3 agosto 2022.

**3 - Istanza**

Il sostegno viene concesso a seguito di presentazione di istanza da parte dei beneficiari al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo", debitamente corredata della documentazione giustificativa, nel rispetto delle indicazioni operative approvate con determinazione dirigenziale.

**4 - Accoglimento dell'istanza e istruttoria**

Il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione "Agricoltura e cibo" è competente all'accoglimento dell'istanza e all'istruttoria della stessa.

## 5 - Calcolo del sostegno parziale

### ◆ Sostegno alle spese di funzionamento:

è riconosciuto il sostegno per le spese di funzionamento, debitamente documentate, fino ad un massimale definito dai fondi a disposizione rapportati al numero di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale e che hanno presentato istanza.

Spese rimborsabili:

-oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e dei mezzi di proprietà;

-la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività di recupero e cura;

-spese generali (a mero titolo esemplificativo utenze, acquisti di dispositivi di prevenzione individuale (DPI), manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività di recupero e cura).

### ◆ Sostegno alle spese sostenute per le attività di recupero e soccorso:

è riconosciuto il sostegno per le spese le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2022, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun sostegno regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della l. 157/1992 e all'art. 41 della l.r. 26/93, in vigore sul territorio regionale.

La quota spettante ad ogni beneficiario viene calcolato, tenuto conto che le spese di recupero, cura e mantenimento di un mammifero rispetto ad un volatile sono superiori e il rapporto è di 5 per il mammifero a 4 per un volatile, con la seguente modalità:

- definizione dell'importo del sostegno alle spese di recupero e soccorso per i mammiferi e per i volatili da calcolarsi con la seguente procedura:

- a) moltiplicazione del numero dei mammiferi per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 5 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento)
- b) moltiplicazione del numero dei volatili per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 4 (peso delle spese di recupero cura e mantenimento),
- c) somma dei due valori,
- d) divisione dell'importo totale delle risorse destinate al sostegno alle attività di recupero e soccorso per la somma ottenuta al punto c)
- e) moltiplicazione del valore ottenuto al punto d) per 5 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un mammifero, e moltiplicare per 4 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e sostegno per un volatile;

gli importi così definiti non possono comunque superare € 50,00 per mammifero e € 40,00 per volatile;

-definizione quota spettante ai singoli C.R.A.S: importo del sostegno alle spese di cura e recupero per ogni capo per il numero di animali recuperati e/o curati nel 2022.

## 6 – Divieto di cumulo

Se per le spese oggetto del sostegno i beneficiari avessero già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di presentazione dell'istanza o al momento in cui venisse perfezionato il contributo. In tal caso la quota di sostegno erogabile non potrà superare la differenza tra i costi oggetto dell'istanza e il contributo concesso/erogato da altri soggetti.

Qualora la quota di sostegno superasse detta differenza il Settore competente provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già erogato da altri enti.

## **7 – Procedimento amministrativo**

Il procedimento intitolato "Concessione del sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti" è disciplinato dalla DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621"

Durata dei termini: 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando.